

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. nn. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti da modificare in ossequio alla legge 28 dicembre 1993, n. 549.

(B.U. n. 6 dell'8 febbraio 1995)

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

visto l'art. 15, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 203/88 con il quale sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche sostanziali di un impianto che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, che in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (C.E.E.) n. 594/91, come modificato ed integrato dal Regolamento (C.E.E.) n. 3952/91, sancisce l'immediato divieto di autorizzazione per gli impianti in cui sia previsto l'utilizzo delle sostanze appartenenti alla tabella A allegata alla legge medesima, e prescrive inoltre che la produzione, il consumo e la commercializzazione dei CFC appartenenti al gruppo I della tabella A e del tetracloruro di carbonio, appartenente al gruppo IV della tabella A cessino entro il 31 dicembre 1994, e che per 1'1,1,1 tricloroetano, appartenente al gruppo III della tabella A, fissa tale scadenza al 31 dicembre 1995;

considerato che nella tabella A della legge n. 549/93 sono contemplate sostanze il cui utilizzo è ampiamente diffuso in svariati settori produttivi, e che pertanto nei suddetti settori sarà necessario eliminare le stesse entro i termini indicati sostituendole con altre sostanze, e che tali sostituzioni, comportando una variazione qualitativa delle emissioni, risulterebbero soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 203/88;

considerato che tra le possibili sostanze sostitutive possono essere individuate quelle caratterizzate da una minor pericolosità, che allo stato attuale delle conoscenze risultano essere quelle di cui all'Allegato 2;

ritenuto pertanto opportuno attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli Enti e le imprese che utilizzano nei propri processi produttivi sostanze comprese nella tabella A della legge n. 549/93, e che ai fini dell'eliminazione delle medesime siano nelle condizioni di sostituirle con le sostanze previste nell'Allegato 2;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli Enti e le Imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'Allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 15 e 7 del D.P.R. n. 203/88 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il Regolamento (C.E.E.) n. 594/91, come modificato ed integrato dal Regolamento (C.E.E.) n. 3952/91;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61;

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

DELIBERA

- Di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli Enti e le Imprese che utilizzano nei processi produttivi esistenti sostanze comprese nella tabella A della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e che siano nelle condizioni di sostituirle con le sostanze previste nell'Allegato 2.

Gli Enti e le imprese che intendano modificare i propri impianti, sostituendo nell'ambito di uno o più processi le sostanze comprese nella tabella A della legge n. 549/93, con le sostanze previste nell'Allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'Allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. e alla Provincia competenti per territorio.

Gli Enti e le Imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'Allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 15 e 7 del D.P.R. n. 203/88 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un Ente o Impresa può essere revocata con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 203/88.

Gli Enti e le imprese che intendono sostituire le sostanze comprese nella tabella A della legge n. 549/93 con sostanze diverse da quelle previste nell'Allegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/88 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con deliberazione della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato 2 sono affidati ai Servizi di Igiene Pubblica ed ai Laboratori di Sanità Pubblica delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 203/88.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli Enti e le Imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.


Gli Enti e le Imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli Allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/88.

La presente deliberazione in considerazione della scadenza fissata al 31 dicembre 1994 dalla legge n. 549/93 - come meglio evidenziato nelle premesse - viene dichiarata con votazione espressa ed unanime immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 49 della legge n. 62/53.

Allegato 1



Alla **REGIONE PIEMONTE**
Assessorato per l'Ambiente.
Servizio Risanamento Atmosferico
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO (TO)

e p. c. Al **Sindaco del Comune** di

Al **Servizio di Igiene Pubblica**
ex U.S.S.L. n. di

Via n.
.....
Alla **Provincia** di

Via n.
.....

Oggetto: Domanda di **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per variazione delle emissioni ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, art. 15, comma 1, lettera a) e del D.P.R. 25 luglio 1991, in ossequio alla legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Il sottoscritto nato a il .../.../... residente a in via/corso n. in qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in via/corso n. chiede l'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per modificare il proprio impianto esistente sito in Comune di : via/corso n. che utilizza sostanze comprese nella tabella A della legge n. 549/93, che verranno sostituite con:

..... **idrocarburi parzialmente alogenati della serie HCFC e HBFC, punto b) della tabella B della legge 549/93.** Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al punto 2.1 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 306-42231 del 29 dicembre 1994

..... **idrocarburi alifatici saturi (paraffine) o con idrofluorocarburi (HFC).** Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al punto 2.2 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 306-42231 del 29 dicembre 1994

Allega scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà modificato l'impianto.

Data .../.../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE

.....
N.B. : La domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata alla REGIONE PIEMONTE, copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa al SINDACO, al SERVIZIO di IGIENE PUBBLICA della ex U.S.S.L. ed alla PROVINCIA competenti per territorio.

Allegato 2

PUNTO 2.1.

SOSTITUZIONE IN UN PROCESSO PRODUTTIVO DI UNA DELLE SOSTANZE DI CUI ALLA TABELLA A DELLA LEGGE n. 549/1993, CON IDROCARBURI PARZIALMENTE ALOGENATI DELLA SERIE HCFC E HBFC, PUNTO b) DELLA TABELLA B DELLA LEGGE n. 549/1993.

A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI.

- 1) E' autorizzata la sostituzione delle sostanze di cui alla tabella A della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 con idrocarburi parzialmente alogenati della serie HCFC e HBFC, punto b) della tabella B. L'utilizzo degli HCFC e degli HBFC è consentito fino al 31/12/1999, come stabilito dalla Legge n. 549/1993.
- 2) Le emissioni complessive di sostanze sostitutive derivanti da ogni impianto devono essere contenute entro il limite di 4 kg/ora.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto del limite di emissione fissato al punto 2.
- 4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 5) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della USSL ed al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, la data in cui intende iniziare l'utilizzo della sostanza sostitutiva. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto B. Il termine per la messa a regime del processo modificato è stabilito in 30 giorni a partire dalla data come sopra comunicata.
- 6) Per gli adempimenti di cui all'art.8, comma 2 del D.P.R. n.203/1988, l'impresa deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione delle emissioni di sostanze sostitutive.
- 7) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'articolo 8, comma 2 del D.P.R. n.203/1988, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della USSL ed al Sindaco.
- 8) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n.158/1988), nonche' ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 9) L'impresa è esentata dall'effettuare ulteriori rilevamenti periodici delle emissioni di sostanze sostitutive.

- 10) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 11) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 12) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DI UTILIZZO DELLA SOSTANZA SOSTITUTIVA.

Indicare per ogni processo produttivo in cui verranno sostituite sostanze lesive per l'ozono, le sostanze che si intendono utilizzare, precisando le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora, al giorno ed all'anno.

Compilare lo schema sottoriportato indicando le emissioni previste con l'introduzione delle sostanze sostitutive e le caratteristiche dei relativi punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto dei punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto.

IMPIANTO						
Punto emission e n	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Sostanz e inquinant i emesse	Conc. [mg/m ³ a 0°C e 0,101MPa]	Altezza punto emission e [m]	Diametro o lati [m] o [m x m]

ALLEGARE LA PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO IN SCALA ADEGUATA, NELLA QUALE SIA INDICATA LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI MODIFICATI CON I RELATIVI PUNTI DI EMISSIONE.

Allegato 2

PUNTO 2.2.

SOSTITUZIONE IN UN PROCESSO PRODUTTIVO DI UNA DELLE SOSTANZE DI CUI ALLA TABELLA A DELLA LEGGE n. 549/1993, CON IDROCARBURI ALIFATICI SATURI (PARAFFINE) O CON IDROFLUOROCARBURI (HFC).

A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI.

- 1) E' autorizzata la sostituzione delle sostanze di cui alla tabella A della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 con idrocarburi alifatici saturi (paraffine) o con idrofluorocarburi.
- 2) Le emissioni complessive di sostanze sostitutive derivanti da ogni impianto devono essere contenute entro il limite di 4 kg/ora.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto del limite di emissione fissato al punto 2.
- 4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 5) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della USSL ed al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, la data in cui intende iniziare l'utilizzo della sostanza sostitutiva. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto B. Il termine per la messa a regime del processo modificato è stabilito in 30 giorni a partire dalla data come sopra comunicata.
- 6) Per gli adempimenti di cui all'art.8, comma 2 del D.P.R. n.203/1988, l'impresa deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione delle emissioni di sostanze sostitutive.
- 7) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'articolo 8, comma 2 del D.P.R. n.203/1988, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della USSL ed al Sindaco.
- 8) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n.158/1988), nonche' ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 9) L'impresa è esentata dall'effettuare ulteriori rilevamenti periodici delle emissioni di sostanze sostitutive.
- 10) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonche' quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

- 11) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potra', su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 12) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE CON LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DI UTILIZZO DELLA SOSTANZA SOSTITUTIVA.

Indicare per ogni processo produttivo in cui verranno sostituite sostanze lesive per l'ozono, le sostanze che si intendono utilizzare, precisando le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora, al giorno ed all'anno.

Compilare lo schema sottoriportato indicando le emissioni previste con l'introduzione delle sostanze sostitutive e le caratteristiche dei relativi punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto dei punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto.

IMPIANTO						
Punto emissione n	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Sostanze inquinanti emesse	Conc. [mg/m ³ a 0°C e 0,101MPa]	Altezza punto emissione [m]	Diametro o lati [m] o [m x m]

ALLEGARE LA PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO IN SCALA ADEGUATA, NELLA QUALE SIA INDICATA LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI MODIFICATI CON I RELATIVI PUNTI DI EMISSIONE.